STATUTO

Brigade of Culinary in Naples

Associazione culturale e professionale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata BRIGADE OF CULINARY IN NAPLES, di seguito «Brigade». Brigade è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in via Vico Bonafficiata Vecchia n. 2 Napoli (Na) . Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune e l'istituzione di sedi operative in altri luoghi, senza necessità di modifica statutaria.

ART. 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 – SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'eccellenza culinaria, gastronomica e culturale nella regione Campania, nonché di favorire la connessione tra i professionisti del settore a livello nazionale e internazionale e valorizzare la Dieta Mediterranea secondo il disciplinare Unesco. Le attività istituzionali comprendono:

- organizzazione di eventi, convegni, laboratori, degustazioni, pubblicazioni e iniziative culturali;
- promozione delle tradizioni gastronomiche campane e del patrimonio Unesco correlato;
- sviluppo di reti professionali tra chef, artigiani del cibo, comunicatori gastronomici, produttori e accademici;
- collaborazione con enti pubblici, privati, università e istituzioni nazionali e internazionali;
- formazione e aggiornamento professionale in ambito gastronomico e culturale.

TITOLO II – SOCI

ART. 5 – CATEGORIE DI SOCI

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi sociali. Sono previste le seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Hanno diritto di voto e sono esentati dalla quota di iscrizione una tantum.
- Soci ordinari: ammessi su domanda, previo versamento della quota annuale. Hanno diritto di voto dopo il primo anno di iscrizione.
- Soci onorari: personalità di chiaro prestigio in campo gastronomico o culturale, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Esenti da quote.
- Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che contribuiscono economicamente alle attività dell'Associazione senza diritto di voto nelle delibere ordinarie.

ART. 6 – AMMISSIONE

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sull'accettazione entro 30 giorni. In caso di rigetto, il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee e, se aventi diritto di voto, esprimere il proprio voto;
- accedere alle attività, ai servizi e alle iniziative dell'Associazione;
- essere informati sulle attività e sulla gestione economica.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e le delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti;
- mantenere un comportamento consono ai valori e all'immagine dell'Associazione.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, previa contestazione scritta e facoltà di difesa.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e, ove nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; in sede straordinaria quando convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha competenza su:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- elezione e revoca degli organi sociali;
- indirizzi programmatici e approvazione del piano delle attività;
- determinazione della quota associativa annuale.

L'Assemblea straordinaria ha competenza su:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- trasformazione in altra forma giuridica.

ART. 11 – CONVOCAZIONE E DELIBERE

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail o comunicato digitale) almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, luogo e ora.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione (che può essere fissata almeno un'ora dopo) è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo per le modifiche statutarie e lo scioglimento, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto.

È ammesso il voto per delega scritta, con limite di una delega per socio.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci aventi diritto di voto. Il mandato ha durata di due anni, con possibilità di rielezione.

Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione degli indirizzi assembleari. In particolare:

- cura l'attuazione delle delibere assembleari;
- redige il rendiconto economico-finanziario;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- stabilisce le quote associative, salvo ratifica assembleare;
- approva il piano annuale delle attività;
- delibera su ogni altra materia non riservata all'Assemblea.

ART. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO IV – PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote associative annuali;
- contributi e donazioni di soci, persone fisiche o giuridiche;
- proventi di attività istituzionali, eventi e pubblicazioni;
- finanziamenti pubblici, bandi e contributi istituzionali;
- ogni altra entrata compatibile con i fini associativi.

ART. 15 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve ai soci durante la vita dell'Associazione.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO

ART. 16 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto a enti o associazioni con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento interno per disciplinare le modalità operative dell'Associazione. Il regolamento non può derogare alle disposizioni del presente Statuto.

ART. 18 – RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e le norme di legge vigenti.